

Assicurazione contro i danni

DIP - Documento Informativo Precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: Allianz S.p.A.

Prodotto: "Protezione Legale Eco e Sisma bonus"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione contro i danni che prevede il rimborso delle spese legali e peritali che dovessero restare a carico delle Imprese assicurate in caso di contenziosi legali ricompresi tra i rischi assicurati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Gli oneri relativi all'assistenza giudiziale e stragiudiziale che dovessero restare a carico degli assicurati a seguito di vertenze ricomprese tra i rischi assicurati.

Il prodotto offre ulteriori garanzie indicate nel DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Che cosa è assicurato? / Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo".

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali puntualmente indicati nella Scheda di Polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa, sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, spese connesse all'esecuzione di pene detentive e alla custodia di cose.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Sì, sono presenti esclusioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo, periodi di carenza per il cui dettaglio si rimanda al DIP Aggiuntivo Danni alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per i fatti verificatisi in Italia.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Impresa secondo i termini e le modalità previste all'interno delle Condizioni di assicurazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al momento della sottoscrizione della polizza.

Puoi chiedere il frazionamento semestrale, quadrimestrale, trimestrale.

In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze di frazionamento stabilite.

Puoi pagare il premio tramite:

1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura decorre dalla data di pagamento del premio, sia essa contestuale o successiva alla data di sottoscrizione della polizza, e termina alla scadenza indicata nella Scheda di Polizza. In assenza di disdetta inviata da una delle Parti almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto si rinnova tacitamente per un anno e così successivamente.

Il contratto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto non prevede la possibilità di ripensamento dopo la stipulazione; di seguito sono indicate le modalità per l'esercizio del diritto di recesso:

Diritto di disdetta alla scadenza contrattuale

Nel contratto di durata annuale o poliennale puoi disdettare alla scadenza indicata in Polizza inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso per poliennialità

Nel contratto di durata poliennale puoi recedere alla scadenza di ogni singola annualità inviando una lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della suddetta scadenza.

Diritto di recesso in caso di sinistro: dopo ogni Sinistro regolarmente denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dalla data dell'atto di pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, hai diritto di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui inoltri disdetta ricorda che la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova quindi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile, secondo comma.

Assicurazione contro i danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Impresa Allianz S.p.A.

Prodotto "Protezione Legale Eco e Sisma bonus"

10/07/2021 – Il Dip aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00152, autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con provvedimento del 21 dicembre 2005, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Allianz, Albo Gruppi Assicurativi n. 018, Telefono: +39 02 7216.1, Fax: +39 02 2216.5000, e-mail: allianz.spa@pec.allianz.it, sito Internet: www.allianz.it

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a **1.952** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a **403** milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a **1.105** milioni di euro.

Si rinvia alla "*Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria dell'impresa (SFCR)*", disponibile sul sito internet della Società www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **2.709** milioni di euro;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a **1.219** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a **5.540** milioni di euro;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a **5.540** milioni di euro;
- ed il valore dell'Indice di solvibilità (solvency ratio) della Società, pari a **205%**.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato.

Gli oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario;
- le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di un perito nominato **dall'Assicurato previo consenso della Società** entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese processuali;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte **nel caso di transazione autorizzata dalla Società**;
- **le spese relative alla registrazione di atti giudiziari**
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- le spese relative alla negoziazione assistita
- le spese relative alla mediazione civile Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
- gli oneri arbitrari relativi ad arbitrati rituali previsti dai contratti originari

Soggetti Assicurati


- Il Condominio che attiva la copertura assicurativa in relazione a fatti inerenti all'esecuzione dell'appalto specifico, oggetto dei benefici previsti dalla legge nr.77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche; legge relativa alla detrazione fiscale in misura del 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico qualificati Eco Bonus e ad interventi per il miglioramento dei parametri antisismici degli edifici denominati Sisma Bonus
- I singoli condomini nell'ipotesi di controversie con l'Agenzia dell'Entrate o altri Enti per fatti inerenti all'esecuzione dell'appalto specifico su parti condominiali comuni


Rischi assicurati:

Le garanzie prestate dalla polizza operano in caso di:


- l'azione in sede civile per ottenere il risarcimento di danni subiti dall'Assicurato per fatto illecito di terzi;
- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi per responsabilità extracontrattuali dell'Assicurato;
- le controversie con altre imprese assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'assicurato a garanzia dell'appalto specifico;


	<ul style="list-style-type: none"> • le controversie contrattuali con fornitori, tecnici, professionisti, a condizione che il valore in lite sia superiore a 500,00 (cinquecento) euro e che tali controversie siano riferite esclusivamente a forniture per l'esecuzione dell'appalto specifico oggetto della presente garanzia assicurativa e che i tecnici ed i professionisti siano in possesso delle necessarie abilitazioni professionali; • le impugnazioni di atti o provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs.81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; • le controversie con Enti e Istituti di assicurazione Previdenziali e sociali; • le controversie con l'Agenzia delle Entrate, Enti preposti alla riscossione, Enea, ed ogni altro Ente preposto in materia, in merito alle agevolazioni del cd "Sisma Bonus" ed "Eco Bonus" di cui alla legge nr. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche, comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti; La garanzia è prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al Condominio indicato nella scheda di Polizza, purché la controversia sia riferita alle parti comuni del Condominio e sia presentato ricorso tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i condòmini, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. A maggiore precisazione di quanto sopra non potrà, quindi, essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da avvocati diversi. Tale garanzia opera esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.
--	---

 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> • le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • quanto espressamente richiamato nella successiva sezione "Esclusioni"

 Ci sono limiti di copertura?	
ESCLUSIONI	
	<ul style="list-style-type: none"> • le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. Soggetti e rischi assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali; • le controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate; • le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. Soggetti e rischi assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali; • le controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, limitatamente a le controversie per il pagamento di contributi ed oneri; • le controversie contrattuali salvo quelle espressamente indicate dall'Art. Soggetti e rischi assicurati ivi compreso il recupero crediti;

	<ul style="list-style-type: none"> • le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'art. Soggetti e rischi assicurati; • le controversie non espressamente previste dall'art. Soggetti e rischi assicurati • le controversie tra soggetti assicurati con la presente polizza.
Limitazioni	<ul style="list-style-type: none"> • Limite di indennizzo: massimale scelto dall'assicurato e indicato nella Scheda di polizza Sottolimito di euro 10.000,00 per secondo legale domiciliatario • Scoperto: vertenze con valore in lite inferiore a euro 500,00

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro <ul style="list-style-type: none"> • <i>Avviso scritto entro 30 giorni da quello in cui si è verificato il sinistro o da quando ne è venuto a conoscenza come specificato nella normativa allegata – Norme relative alla gestione dei sinistri - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro</i>
	Assistenza diretta / in convenzione Non prevista
	Gestione da parte di altre imprese Non prevista
	Prescrizione Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Dichiarazioni inesatte e reticenti	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Obblighi dell'Impresa	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni.

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il premio, consistente in una somma di denaro, è l'oggetto della prestazione del Contraente e costituisce il corrispettivo della prestazione dell'Impresa al verificarsi del sinistro.

	<p>Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore a dodici mesi, è determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento.</p> <p>Il Contraente può utilizzare, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità; 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1; 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni con il limite di settecentocinquanta (750) euro annui per ciascun contratto. <p>AVVERTENZA: l'intermediario può discrezionalmente applicare sconti commerciali rispetto al premio di tariffa, pur sempre entro limiti e vincoli predeterminati dall'Impresa.</p>
Rimborso	Previsto in caso di recesso a seguito di sinistro



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'assicurazione è prestata per le controversie o i procedimenti verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o nei 5 o 10 anni (scelta da effettuare nella scheda di polizza) successivi alla sua cessazione a condizione che l'insorgenza del sinistro sia avvenuta in vigenza di contratto. La polizza assicurativa dovrà essere mantenuta per l'intero periodo in cui vengono eseguiti i lavori oggetto di richiesta di Eco o Sisma bonus.
Sospensione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è dedicato ai Condominii che richiedano la detrazione fiscale in misura del 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico qualificati Eco Bonus e ad interventi per il miglioramento dei parametri antisismici degli edifici denominati Sisma Bonus



Quali costi devo sostenere?

La quota parte percepita in media dagli intermediari per la commercializzazione del Prodotto in oggetto è pari al **24%**.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">• Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;• tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami. <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</p> <p>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all' Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf.</p> <p>Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.</p> <p>I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <p>-nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;</p>

	<p>-individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;</p> <p>-breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;</p> <p>-copia del reclamo presentato all' Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;</p> <p>- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p>
<p>PRIMA DI RICORERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>In caso di sinistro, qualora le Parti siano in disaccordo sulla quantificazione dell'ammontare del danno, hanno la facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo uno o più Arbitri, da nominarsi con apposito atto. Si rammenta che l'utilizzo di tale procedura non esclude la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Risoluzione delle liti transfrontaliere</p> <p>Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Assicurazione contro i danni

Protezione Legale Eco e Sisma Bonus

Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario

Edizione 655 - ECO – 08/04/2021

Allianz S.p.A. - Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano – Telefono +39 02 7216.1 – Fax +39 02 2216.5000
allianz.spa@pec.allianz.it – CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 – Rapp. Gruppo IVA Allianz P.IVA n.01333250320
Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v.–Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00152–Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz
Albo Gruppi Assic. n. 018 – Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE – Monaco

Allianz 

Servizio Clienti



Glossario

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione: il contratto di assicurazione

Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria

Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione

Controversia contrattuale: controversie derivanti da inadempimenti o da violazioni di obbligazioni assunte liberamente dalle parti tramite contratto e che non sussisterebbero in assenza di un contratto

Contravvenzione: è un tipo di reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo, sia che il suo comportamento risulti doloso

Danno da fatto illecito: consiste in un danno ingiusto cagionato volontariamente (fatto illecito doloso) o con colpa (per negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) da un soggetto, che è tenuto a risarcire il danno sulla base delle norme di legge indipendentemente dall'esistenza di rapporti contrattuali

Delitto colposo: il delitto è colposo o contro l'intenzione quando l'evento (anche se previsto) non è voluto dal soggetto agente come conseguenza del suo comportamento attivo od omissivo e si verifica a causa di negligenza, imperizia o imprudenza, ovvero per inosservanza di leggi, ordini, o discipline

Delitto doloso: il delitto è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso è previsto dal soggetto agente ed è dallo stesso voluto come conseguenza della sua azione od omissione

Impresa : l'impresa assicuratrice Allianz S.p.A.

Imputato: la persona sottoposta alle indagini per un reato assume la qualità di imputato al momento della richiesta di rinvio a giudizio, di decreto penale di condanna, o di citazione diretta a giudizio, o al momento del giudizio direttissimo

Indennizzo: la somma dovuta dalla società in caso di sinistro

Informazione di garanzia: è l'informazione inviata dall'autorità giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione deve contenere l'indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto

Oneri fiscali: consistono nelle spese di bollatura dei documenti da produrre in giudizio, o nelle spese di trascrizione e di registrazione di atti, quali sentenze, decreti, ecc.

Polizza: il documento che prova l'assicurazione

Premio: la somma dovuta alla società

Reati: si considerano reati i fatti illeciti configurati come tali dalle norme di legge penali. Si dividono fra delitti e contravvenzioni

Sinistro: l'evento per il quale è prestata l'assicurazione, consistente:

- nella controversia giudiziale o stragiudiziale, o nel procedimento penale che coinvolga l'assicurato;
- nel fatto che determina la perdita pecuniaria, quando previsto nelle condizioni particolari di polizza

AVVERTENZA: Si precisa che le Condizioni di Assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che verrà sottoscritto dal Contraente/Assicurato, si precisa però che il contenuto del contratto di assicurazione potrà subire delle variazioni, ovvero contenere una personalizzazione delle disciplina ivi prevista, in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente /Assicurato e concordate con l'intermediario di riferimento.

AVVERTENZA: In tutti in casi in cui le Condizioni di Assicurazione contengano il rinvio alla "Scheda di polizza" si precisa che il rinvio deve intendersi fatto al documento che costituisce parte integrante della polizza, che viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima e che riepiloga Somme Assicurate, Massimali, Limiti di indennizzo/Risarcimento nonché eventuali Scoperti e Franchigie.

Indice

<u>NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE</u>	5
<u>NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI</u>	6
<u>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE</u>	9

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE

Art. 1.1 – Altre assicurazioni

Il contraente o l'assicurato devono comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.2 – Dichiarazioni relative alla circostanza del rischio

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.3– Decorrenza dell'Assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati come attestato da apposita ricevuta rilasciata dall'Impresa, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fino alle successive scadenze.

Art. 1.4– Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 1.5 – Aggravamento o diminuzione del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione all'Impresa ogni aggravamento di rischio: gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

In caso di riduzione del rischio l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso previsto dallo stesso articolo.

Art. 1.6 – Anticipata risoluzione del contratto

Il contratto si risolve di diritto in caso di fallimento del Contraente ovvero in ogni altro caso in cui lo stesso sia ammesso a concordato preventivo o ad amministrazione controllata. L'Impresa si impegna comunque a prestare la garanzia fino alla conclusione dei giudizi eventualmente in corso e già presi in carico come sinistri, ed i sinistri verificatisi prima degli eventi suindicati e denunciati successivamente agli eventi stessi fino alla successiva scadenza annuale.

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI

Art.1.7 Insorgenza del Sinistro

L'assicurazione è prestata per le controversie o i procedimenti verificatisi durante il periodo di operatività della polizza o negli anni (indicati nella scheda di polizza) successivi alla sua cessazione a condizione che l'insorgenza del sinistro sia avvenuta in vigenza di contratto. La presente polizza assicurativa dovrà essere presente e operante al momento dell'inizio dei lavori dell'appalto specifico, oggetto dei benefici previsti dalla legge nr.77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche, e mantenuta per l'intero periodo in cui vengono eseguiti i lavori oggetto di richiesta di Eco o Sisma bonus.

L'insorgenza del sinistro di Tutela Legale coincide con il momento in cui inizia la violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie della presente polizza, il suddetto momento deve essere successivo al perfezionamento della polizza stessa e se il comportamento contestato è continuato si prende in considerazione la prima violazione.

L'insorgenza del sinistro, quindi, non è il momento in cui inizia o si manifesta la controversia o il procedimento (ad es.: atto di citazione; lettera di richiesta danni o informazione di garanzia) ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento. Nello specifico l'insorgenza del sinistro è:

- in caso di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato
- in caso di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso
- in caso di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.

Qualora le violazioni di legge o le lesioni di diritti si protraggano attraverso più atti successivi, esse si considerano avvenute al momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Per le controversie contrattuali, la garanzia inizia a decorrere con riferimento a inadempimenti verificatisi almeno 90 giorni dopo la data di effetto della polizza.

Art. 1.8 – Unico sinistro

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone aventi per oggetto lo stesso fatto, domande identiche o connesse;
- le imputazioni penali a carico di più persone assicurate con la presente polizza dovute al medesimo fatto;
- le imputazioni penali per reato continuato.

Art. 1.9– Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 30 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza. L'inadempimento di tale onere può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. L'assicurato decade dal diritto all'indennizzo in base a quanto disposto dall'art. 1915 del codice civile.

La denuncia del sinistro deve contenere la narrazione dettagliata della violazione della legge o della lesione dei diritti, con l'indicazione della data e del luogo di tale presunta violazione o lesione, delle generalità delle persone interessate e degli eventuali testimoni e con la copia della documentazione relativa alla vertenza, qualora l'assicurato ne sia in possesso.

L'assicurato deve successivamente inviare e far conoscere all'Agenzia cui è assegnata la polizza o direttamente all'Impresa tutte le notizie e i documenti relativi al sinistro e ogni atto che gli è stato ritualmente notificato alla data stessa in cui ne sia venuto a conoscenza e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa.

Il suddetto inadempimento comporterà la decadenza dal diritto alla garanzia assicurativa

Art. 1.10 – Gestione del sinistro

A) Tentativo di componimento amichevole

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L'assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'Impresa. **In caso di inadempimento di questi oneri l'assicurato decade dal diritto all'indennizzo del sinistro.**

B) Scelta del legale o del perito

Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, o quando vi sia conflitto di interessi fra l'Impresa e l'assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall'assicurazione, l'assicurato ha il **diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d'appello ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d'appello diverso da quello di residenza dell'assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d'appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo all'Impresa; in questo caso, l'Impresa rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.**

L'assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere all'Impresa di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. **La procura al legale designato deve essere rilasciata dall'assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria.** L'Impresa confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito.

C) Revoca dell'incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso

In caso di revoca dell'incarico professionale da parte dell'assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello stesso grado di giudizio, **l'Impresa rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell'assicurato.** Se la revoca dell'incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, l'Impresa rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.

In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, l'Impresa rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, **sempreché la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.**

D) Obblighi dell'assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all'assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza.

L'Impresa, alla definizione di ciascun grado di giudizio, rimborsa all'assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese siano dovute e non siano recuperabili dalla controparte.

Per le garanzie non subordinate, per la rimborsabilità delle spese, all'esito del giudizio, viene riconosciuto il rimborso anche di eventuali anticipazioni di spese legali e/o peritali (sempre nei limiti del massimale previsto in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti). Fermo l'obbligo di restituzione all'Impresa degli importi dalla stessa anticipati, qualora le spese legali siano poste a carico della Controparte in sede transattiva o al termine del giudizio.

E) Disaccordo fra Assicurato e Impresa

In caso di disaccordo fra l'assicurato e l'Impresa in merito all'interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata, di comune accordo fra le parti, ad un arbitro. L'arbitro può essere designato dalle parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. Le spese dell'arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:

- in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per l'Impresa, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
- in caso di esito totalmente favorevole per l'assicurato, devono essere pagate integralmente dall'Impresa.

Art. 1.11 – Diritto di recesso

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto della copertura, ciascuna delle parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tal caso l'Impresa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 1.12 – Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

I contratti di durata inferiore all'anno non sono soggetti a proroga.

Art. 1.13 – Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art. 1.14 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato in polizza valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE

Art. 2.1. - Oggetto dell'assicurazione

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire, ove possibile, un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse alle persone assicurate.

L'Impresa assicura, nei limiti del massimale convenuto in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi del Condominio assicurato.

Le garanzie prestate dalla presente polizza operano per fatti inerenti all'esecuzione dell'appalto specifico, oggetto dei benefici previsti dalla legge nr.77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche; legge relativa alla detrazione fiscale in misura del 110% in relazione ad interventi per il risparmio energetico qualificati Eco Bonus e ad interventi per il miglioramento dei parametri antisismici degli edifici denominati Sisma Bonus.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un rimborso massimo fino a Euro 10.000,00 (tale importo è compreso nei limiti del massimale per evento). Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell'assicurato
- le spese di un perito nominato dall' Autorità Giudiziaria entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di un perito nominato **dall'Assicurato previo consenso della Società** entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese relative al contributo unificato;
- le spese processuali;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte **nel caso di transazione autorizzata dalla Società**;
- **le spese relative alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00;**
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi;
- le spese relative alla negoziazione assistita
- le spese relative alla mediazione civile Tali indennità saranno riconosciute nei limiti di quanto previsto dalla Tabella A del D.M. 180/10 e successive modifiche;
- gli oneri arbitrali relativi ad arbitrati rituali previsti dai contratti originari

Resta in ogni caso escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi nonché le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Art. 2.2. – Soggetti e rischi assicurati

L'assicurazione viene prestata a favore del Condominio assicurato in persona dell'Amministratore pro tempore per fatti inerenti all'esecuzione dell'appalto specifico, oggetto dei benefici previsti dalla legge nr.77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche; legge relativa alla detrazione fiscale in misura del 110% in relazione

ad interventi per il risparmio energetico qualificati Eco Bonus e ad interventi per il miglioramento dei parametri antisismici degli edifici denominati Sisma Bonus

I rischi assicurati sono:

- l'esercizio di pretese al risarcimento di danni a persone ed a cose subiti per fatto illecito di terzi;
- la difesa nei procedimenti per reati colposi;
- la difesa nei procedimenti per reati dolosi, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa Tale garanzia opera in caso di proscioglimento o di assoluzione con decisione passata in giudicato oppure in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa;
- la difesa in sede civile contro pretese risarcitorie avanzate da terzi; la garanzia opera, nel caso di presenza di una copertura di R.C., ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla stessa (art. 1917 del Codice Civile, terzo comma). Qualora sia operante la polizza di R.C. per lo specifico rischio ed il Contraente/Assicurato abbia denunciato tempestivamente il Sinistro, ma la Compagnia di R.C. non abbia assunto la gestione della lite, l'Impresa interviene con il pagamento delle spese legali occorrenti per la chiamata in causa della Compagnia di R.C. Qualora la predetta copertura di Responsabilità civile, pur esistente, non sia operante, ovvero nei casi in cui non esista una copertura di R.C., la presente garanzia è prestata a primo rischio;
- le controversie con altre imprese assicuratrici relative a contratti assicurativi stipulati dall'assicurato a garanzia dell'appalto specifico
- le controversie contrattuali con fornitori, tecnici, professionisti, a condizione che il valore in lite sia superiore a 500,00 (cinquecento) euro e che tali controversie siano riferite esclusivamente a forniture per l'esecuzione dell'appalto specifico oggetto della presente garanzia assicurativa e che i tecnici ed i professionisti siano in possesso delle necessarie abilitazioni professionali;
- le impugnazioni di atti o provvedimenti amministrativi originati da violazioni di disposizioni contenute nel D. Lgs.81/08 e nella normativa pregressa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- le controversie con Enti e Istituti di assicurazione Previdenziali e sociali;
- le controversie con l'Agenzia delle Entrate, Enti preposti alla riscossione, Enea, ed ogni altro Ente preposto in materia, in merito alle agevolazioni del cd "Sisma Bonus" ed "Eco Bonus" di cui alla legge nr. 77 del 17 luglio 2020 e successive modifiche, comprese le impugnazioni dei relativi atti/procedimenti; La garanzia è prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al Condominio indicato nella scheda di Polizza, purché la controversia sia riferita alle parti comuni del Condominio e sia presentato ricorso tramite l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo tra i condòmini, cui gli stessi rilasceranno la necessaria procura. A maggiore precisazione di quanto sopra non potrà, quindi, essere oggetto di garanzia l'assistenza legale prestata da avvocati diversi. Tale garanzia opera esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso.

Art. 2.3 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'Art. 2.2 "Persone e rischi assicurati" della garanzia in oggetto, l'assicurazione non è prestata per:

- le controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall'Art. 2.2 Soggetti e rischi assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie conseguenti a tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, atti di vandalismo e/o di terrorismo, terremoto, disastro ecologico, atomico, radioattivo, scioperi e serrate;

- le controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto dall'Art. 2.2 Soggetti e rischi assicurati in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
- le controversie con Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali, limitatamente a controversie per il pagamento di contributi ed oneri;
- le controversie contrattuali salvo quelle espressamente indicate dall'Art.2.2 Soggetti e rischi assicurati ivi compreso il recupero crediti;
- le controversie di valore inferiore a Euro 500,00;
- le controversie in materia di diritto amministrativo e/o innanzi agli organi della Giustizia amministrativa, fatto salvo quanto previsto in merito dall'artt. 2.2 Soggetti e rischi assicurati;
- le controversie non espressamente previste dall'art.2.2 Soggetti e rischi assicurati
- le controversie tra soggetti assicurati con la presente polizza.

Art. 2.4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi in Italia.